Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

LA MATTINA Procopio, brigadiere di pubblica sicurezza, il 16 agosto 1966 in Bagheria (Palermo).

AZZALIN Rolando Antonio, il 18 ottobre 1966 in Porto Tolle (Rovigo).

CURCIO RUBERTINI Muzio, tenente colonnello f. s.p.e., il 4 novembre 1966 in Firenze.

MANGIONE Aldo, maggiore f. s.p.e., il 4-8 novembre 1966 - provincia di Firenze.

ELISEI Evaristo, capitano a. s.p.e., il 4 novembre 1966 in Firenze.

LIGUORI Vincenzo, capitano a. s.p.e., il 4 novembre 1966 in Firenze.

PAMPALONI Maurizio, tenente a. s.p.e., il 4 novembre 1966 in Firenze.

COMIN Bruno, caporal maggiore genio pionieri, il 4 novembre 1966 in Firenze.

SAMBINELLO Giovanni, caporal maggiore genio pionieri, il 4 novembre 1966 in Firenze.

BACCEGA Fausto, geniere, il 4 novembre 1966 in Firenze.

BELLIZZI Franco, trasmettitore, il 4 novembre 1966 in Firenze.

CARRELLA Raffaele, carrista, il 4 novembre 1966 in Firenze.

CASINI Mauro, artigliere, il 4 novembre 1966 in Firenze.

NEGLIA Vito, artigliere, il 4 novembre 1966 in Firenze.

PURITANI Pietro, artigliere, il 4 novembre 1966 in Firenze.

NOTARBARTOLO DI SCIARRA Francesco, tenente colonnello S.A. s.p.e. il 5-8 novembre 1966 - provincia di Firenze.

DE BENEDETTI Salvatore, maggiore f. s.p.e., il 5-12 novembre 1966 - provincia di Firenze.

VITI Leo, capitano di porto, il 24 gennaio 1967 in Trieste.

DE ANGELIS Bruno, il 5 febbraio 1967 in Roma.

LUGLI Raul, il 14 aprile 1967 in Novi (Modena).

ARUANNO Domenico, il 28 aprile 1967 in Friedrichshafen (Repubblica Federale di Germania).

FRANCESCHINI Giovan Battista, il 27 luglio 1967 in Roè Volciano, località « Ponte Chiese » (Brescia).

GIORDANI Angelo, il 27 luglio 1967 in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

LEONETTI Riccardo, vigile urbano, il 24 agosto 1967 in Andria (Bari).

(2478)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **462.**

Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualità di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE — PIERACCINI — PRETI — ANDREOTTI — MANCINI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 463.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

CONVENTION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED ARAB REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Republic,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The taxes which are the subject of the present Convention are:

a) In the United Arab Republic (and hereinafter referred to as « United Arab Republic Tax »).

1. Tax on income derived from immovable property (including the land tax, the building tax and the ghaffir tax);
2. Tax on income from movable capital;
3. Tax on commercial and industrial profits;
4. Tax on wages, salaries, indemnities and pensions;
5. Tax on profits from liberal professions and all other non-commercial professions;
6. General income tax;
7. Defence tax;
8. Supplementary taxes imposed as a percentage of taxes mentioned above (including municipal taxes).

b) In the Italian Republic (and hereinafter referred to as « Italian Tax »).

1. Tax on land (imposta sul reddito dei terreni);
2. Tax on buildings (imposta sul reddito dei fabbricati);
3. Tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile);
4. Tax on agricultural income (imposta sui redditi agrari);
5. Complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito complessivo);
6. Tax on companies (imposta sulle società) in so far as the tax is charged on income and not on capital;
7. Taxes on income imposed on behalf of Regions, Provinces, Municipalities, Chambers of Commerce (imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito).

2. The present Convention shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in the United Arab Republic or in the Italian Republic subsequently to the date of signature of this Convention.

3. In the event of substantial changes in their fiscal laws, the Contracting States will consult together in order to determine whether it is necessary for that reason to amend any of the provisions of this Convention.

Article 2

1. In the present Convention unless the context otherwise requires:

a) The term « United Arab Republic » means Egypt.

b) The term « Italian Republic » means the territory in which the Italian laws are in force.

c) The terms « one of the Contracting States » and « the other Contracting State » means the United Arab Republic or the Italian Republic as the context requires.

d) The term « tax » means United Arab Republic tax or Italian tax, as the context requires.

e) The term « person » includes any individual (natural person) or any body of persons, corporate or not corporate.

f) The term « company » means any body corporate and any entity which is treated as a body corporate for tax purposes.

g) The term « resident of a Contracting State » means:

a) in the case of a company, one having its principal seat of control and management in that Contracting State;

b) in the case of any other person (including partnerships, and associations which are not legal persons) one who, under the law of that State, is liable to taxation by reason of his domicile, residence, place of management or any other similar criterium. Where by reason of this provision any person (including part-

nerships and associations which are not legal persons) is deemed to be resident of both Contracting States, the competent authorities of the two Contracting States shall solve the case by mutual agreement.

h) The terms « resident of one of the Contracting States » and « resident of the other Contracting State » means a person who is resident of the United Arab Republic or a person who is resident of the Italian Republic as the context requires;

i) The terms « United Arab Republic enterprise » and « Italian enterprise » mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of the United Arab Republic and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of the Italian Republic. And the terms « enterprise of one of the Contracting States » and « enterprise of the other Contracting State » mean a United Arab Republic enterprise or an Italian enterprise, as the context requires;

j) The term « permanent establishment » means a fixed plac of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

aa) A permanent establishment shall include e.g.: a place of management, branch, office, factory, workshop, mine, oilfield, quarry or other place of extraction of natural resources, a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;

bb) The term « permanent establishment » shall not be deemed to include:

1. The use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods of merchandise belonging to the enterprise;

2. The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

3. The maintenance of a stock of goods or merchandise, whether in a warehouse or not, merely for convenience of delivery unless sub-paragraph (*cc*) (2) applies;

4. The maintenance of a place of business solely for the purchase of goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

5. The maintenance of a place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise;

cc) An enterprise of one of the Contracting States shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it has in that other State an agent or employee who,

1. Has and habitually exercises in this other Contracting State an authority to negotiate and conclude contracts on behalf of the enterprise unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

2. Maintains in the other Contracting State a stock of goods belonging to the enterprise from which he regurarly fills orders on its behalf;

dd) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business dealings in that other State through:

a broker,
general commission agent or
any other agent of a genuinely independent status where such persons are acting in the ordinary course of their business as such;

ee) The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States has a subsidiary company which is a resident of the other Contracting State or which carries on a trade or business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not, of itself, constitute that subsidiary company a permanent establishment of its parent company.

2. The term « competent authorities » means in the case of the United Arab Republic the Minister of the Treasury or his authorised representatives and in the case of the Italian Republic the Ministry of Finance, General Directorship for Direct Taxation.

3. In the application of the provisions of the present Convention by one of the Contracting States any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in the territory of that State relating to the taxes which are the subject of the present Convention.

Article 3

1. The industrial or commercial profits of an enterprise of one of the Contracting States shall not be subject to tax in the other Contracting State unless the enterprise carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein, tax may be imposed on those profits in the other Contracting State but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. The share of the industrial or commercial profits of an undertaking accruing to a partner therein who is a resident of one of the Contracting States shall likewise not be subject to tax in the other Contracting State unless the undertaking carries on a trade or business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein, tax may be imposed in the other Contracting State on the share of the profits accruing to that partner, but only on so much as represents his share of the profits attributable to the permanent establishment.

3. Where an enterprise of one of the Contracting States carries on a trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to that permanent establishment the industrial or commercial profits which it might be exprected to derive in that other Contracting State if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment. Such industrial and commercial profits will in principle be determined on the basis of the separate accounts pertaining to such establishment. In the determination of the net industrial and commercial profits of the permanent establishment, there shall be allowed as deduction all expenses wherever incurred which are

reasonably allocable to the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so attributable.

Provided that if the information available to the taxation authority concerned is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment, nothing in this paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to the liability of the permanent establishment to pay tax on an amount determined by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the taxation authority of that Contracting State; such discretion shall be exercised or such estimate shall be made so far as the information available to the taxation authority permits, in accordance with the principle stated in this paragraph.

4. No portion of any profits arising to an enterprise of one of the Contracting States shall be attributed to a permanent establishment situated in the other Contracting State by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other Contracting State, provided that no expenses or costs relating directly or indirectly to such purchases shall be allowed as deductions in determining the profits of the permanent establishement.

5. Where an item of income other than industrial and commercial profits (e.g. dividends, interest, royalties, rents) is attributable to a permanent establishment, such income shall be taxed separately or together with the industrial and commercial profits of the permanent establishment in accordance with the laws of the Contracting States in which the permanent establishment in situated.

Article 4

1. Where

a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, except for those conditions, have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. In consequence the necessary rectifications should be made concerning the income of the other enterprise.

2. If the information available to the taxation authority concerned is inadequate to determine, for the purposes of paragraph 1 of this Article, the profits which might be expected to accrue to an enterprise, nothing in that paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to te liability of that enterprise to pay tax on an amount determined by the exercise o a discretion or the making of an estimate by the taxation authority of that Contracting State.

Provided that such discretion shall be exercised or such estimate shall be made, so far as the information available to the taxation authority permits, in accordance with the principle stated in that paragraph.

Article 5

1. Income of whatever nature derived from real property within on of the Contracting States by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State.

2. Any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine, oilfield or quarry or of any other extraction of natural resources within one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State shall be taxable in the first mentioned State.

3. Where such income mentioned in paragraphs 1 and 2 is attributable to a permanent establishment, paragraph 5 of Article 3 of this Convention shall be applicable.

Article 6

1. Dividends paid by a company resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State may be taxable in both Contracting States in accordance with the laws of the two Contracting States.

Where such dividends are subject to tax in both States, relief from double taxation shall be given in accordance with the provisions of Article 17 of this Convention.

2. Dividends paid by a company resident of one of the Contracting States whose activities lie solely or mainly in the other Contracting State shall be treated as if the company were resident of the other Contracting State and the dividends shall be taxable in this other Contracting State.

The activities of a company are considered to lie solely or mainly in the other Contracting State if the investments of the company in such other State represent 90 per cent or more of its total investments, or if the profits and other income of the company have their sources in the other Contracting State for 90 per cent or more of its total profits and income.

3. The profits or income derived by a permanent establishment situated in the United Arab Republic of a company resident of the Italian Republic are deemed to be distributed within 60 days of the closing of the financial year of the company and treated as dividends, such dividends (profits) are chargeable in the United Arab Republic, provided that an equivalent deduction will be granted for the purpose of the tax chargeable in respect of the profits or income of the permanent establishment.

4. In any other case than that referred to in paragraphs 2 and 3 a company which is a resident of one of the Contracting States and which derives profits or income from sources in the other Contracting State, there shall not be imposed in that other State any form of taxation on dividends paid by the company to persons not resident of that other State, or any tax in the nature of undistributed profits tax on undistributed profits of the company whether or not those dividends or undistributed profits represent, in whole or in part, profits or income so derived.

5. Notwithstanding the provision of paragraph 1 of this Article, the Italian Republic shall exempt from the complementary tax the dividends paid by a company resident of the Italian Republic to a person resident of the United Arab Republic and the United Arab Republic shall exempt from the general income tax the dividends paid by a company resident of the United Arab Republic to a person resident of the Italian Republic. This exemption is not however granted where the person receiving such dividends has a permanent establishment in the other Contracting State and the dividends are attributable to that permanent establishment; in such an event Article 3 of this Convention shall apply.

Article 7

1. Notwithstanding the provisions of Articles 3, 4 and 6, profits which a resident of one of the Contracting States derives from operating ships or aircraft shall be exempt from tax in the other Contracting State; and where such profits are derived by a company which is a resident of one of the Contracting States, dividends paid by the company to persons not resident in the other Contracting State shall be exempt from tax in that other Contracting State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by United Arab Republic or Italian enterprises engaged in air-transport or navigation.

Article 8

1. Royalties arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

2. The term "royalties" employer in this Article means payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark design or model, plan, secret process or formula, or other like property or rights, but does not include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine, oil-field or quarry or of any other extraction of natural resources.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to the profits from the alienation of any property or rights mentioned in paragraph 2.

4. Where any royalty exceeds a fair and reasonable consideration in respect of rights for which it is paid, the exemption provided by this Article shall apply only to so much of the royalty as represents such fair and reasonable consideration.

5. Tre provisions of paragraphs 1 and 3 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State a permanent establishment and such royalties are attributable to that permanent establishment. Where such a resident has a permanent establishment in that other State the royalties shall, unless he shows the contrary, be presumed to be attributable to that permanent establishment; in such an event Article 3 of this Convention shall apply.

6. The provisions of this Article shall not apply to dividends of founder's shares issued as consideration for the rights mentioned in paragraph 2 of this Article in such an event the provisions of Article 6 of this Convention, concerning the dividends paid, shall apply.

Article 9

1. A resident of one of the Contracting State shall be exempt, in the other Contracting State from any tax on gains from the sale, transfer or exchange of capital assets.

2. Paragraph 1 shall not apply where a resident of one of the Contracting States has a permanent establishment in the other Contracting State and such gains are attributable to that permanent establishment; in such an event Article 3 of this Convention shall apply.

Article 10

1. Remuneration, including pensions, paid by or out of funds created by one of the Contracting States (including governmental public Organisations, such as the Post Organisation and the Railways Organisation) or a political or administrative subdivision thereof, to any individual in respect of services rendered to that State or political or administrative subdivision thereof in the discharge of his functions shall be exempt from tax in the other Contracting State without being also a national of the first-mentioned State.

2. The provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting States or political or administrative subdivision thereof for purposes of profits.

Article 11

1. Subject to the provisions of Article 10, an individual who is a resident of one of the Contracting States, shall be exempt in the other Contracting State from tax on profits or remuneration in respect of personal (includind professional) services performed within that other State in any calendar year if:

a) he is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and,

b) "i" in the case of a directorship or employment, the services are performed for or on behalf of a resident of the other State;

"ii" in other cases, he has no office or other fixed place of business in the other State;

c) the profits or remuneration are not allowable as a deduction in computing any profits taxable in the other State.

2. The provisions of this Article shall not apply to the profits or remuneration of public entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artists, musicians and athletes.

3. Where an individual permanently or predominantly performs services in ships or aircraft operated by an enterprise managed and controlled in one of the Contracting States, such services shall be deemed to be performed in that State.

Article 12

1. Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph 1 of Article 10) and any annuity,

derived from sources within one of the Contracting States by an individual who is a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

2. In this Article:

a) The term "pension" means periodic payments made in consideration of services rendered or by way of compensation for injuries received.

b) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 13

1. Interest paid by a person resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State, shall be taxable in the first-mentioned State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article the Italian Republic shall exempt from the complementary tax, the interest paid by a person resident of the Italian Republic to a person resident of the United Arab Republic and the United Arab Republic shall exempt from the general income tax, the interest paid by a person resident of the United Arab Republic to a person resident of the Italian Republic. This exemption is not however granted where the person receiving usch interest has a permanent establishment in the other Contracting State and the interest is attributable to that permanent establishment; in such an event Article 3 of this Convention shall apply.

Article 14

A professor or teacher from one of the Contracting States, who receives remuneration for teaching, during a period of temporary residence not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institution in the other Contracting State, shall be exempt from tax in that other State in respect of that remuneration.

Article 15

1. A student or business apprentice from one of the Contracting States, who is receiving full-time education or training in the other Contracting State, shall be exempt from tax in that other State on payments made to him by persons resident in the first-mentioned State for the purpose of his maintenance, education or training.

2. The same exemption shall apply to income which a student from one of the Contracting States derives from an employment in the other State for a period or periods not exceeding one year.

Article 16

Individuals who are resident of one of the Contracting States shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of the other Contracting State tax as citizens of that other State not resident in the other State.

Article 17

It is agreed that double taxation shall be avoided in the following manner:

a) The Italian Republic in determining its income taxes specified in Article 1 of this Convention in the case of its residents may, regardless of any other provision of this Convention (other than Article 5), include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; the Italian Republic shall, however, deduct from the taxes so calculated the United Arab Republic tax on income from sources in the United Arab Republic (not exempt from United Arab Republic tax under this Convention) in the following manner:

i) if the item of income is, according to the Italian Law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in the United Arab Republic shall be deducted from the tax on income from movable wealth, and from the taxes imposed on behalf of Regions, Provinces, Municipalities, Chambers of Commerce on the same income, but in an amount to exceeding that proportion of the aforesaid taxes which such income bears to the entire income.

Where the tax paid in the United Arab Republic on such income is higher than the deduction so calculated, the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of the tax which the item of income bears to the entire income.

ii) if the item of income (excluding income arising from immovable property and dividends) is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies as the case may be, but for that part of the tax paid in the United Arab Republic which exceeds 20 per cent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

iii) Where the dividends, paid by a company resident of the United Arab Republic to a resident of the Italian Republic, are not subjected to the Italian tax on income from movable wealth, the Italian Republic shall deduct, from its complementary tax only, the tax paid in the United Arab Republic (on those dividends) which exceeds 20 per cent of their gross amount. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax which such dividends bear to the entire income.

b) The United Arab Republic in determining its income taxes specified in Article 1 of this Convention in the case of its residents may, regardless of any other provision of this Convention (other than Article 5), included in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; The United Arab Republic shall, however, deduct from the taxes so calculated the Italian Republic tax on income from sources in the Italian Republic (not exempt from the Italian Republic tax under this Convention) in the following manner:

i) if the item of income (other than dividends) is, according to the United Arab Republic law, subjected to the taxes on income specified in Article 1 paragraph *a*) (2, 3, 4, 5) the tax paid in the Italian Republic shall be deducted from the aforesaid United Arab Republic

taxes, the defence tax and supplementary taxes, but in an amount not exceeding such taxes imposed on that income.

Where the tax paid in the Italian Republic on such income is higher than the deduction so calculated, the difference shall be deducted from the general income tax, but in an amount not exceeding that proportion of the tax which such income bears to the entire income.

ii) if the item of income (excluding income arising from immovable property and dividends) is only subjected to the general income tax, the deduction shall be granted from the general income tax but for that part of the tax paid in the Italian Republic which exceeds 20 per cent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the general income tax which such income bears to the entire income.

iii) The United Arab Republic in computing its taxes on the dividends paid by a company resident of the Italian Republic to any person (within the meaning this Convention) resident of the United Arab Republic, shall deduct from those taxes the tax paid in the Italian Republic on those dividends up to 15 per cent of the amount of such dividends.

c) The Contracting State of which the recipients is a resident retains the right to take into account, for the determination of the rates of taxes chargeable in accordance with its laws, the income specified in Article 5 of this Convention derived form sources within the other State.

Article 18

The taxation authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information which is at their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carryinf out the provisions of the present Convention, or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the present Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of the present Convention. No information as aforesaid shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or trade process.

Article 19

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other, higher or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. In this Article the term "nationals" means:

a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3. The enterprises of one of the Contracting States shall not be subjected in the other State, in respect of income, profits or capital attributable to their permanent establishment in that other State, to any taxation which is other, higher or more burdensome than the taxation to which the enterprises of that other State similarly carried on are or may subjected in respect of the like income, profits or capital.

4. The income, profits or capital of an enterprise of one of the Contracting States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by a resident or residents of the other Contracting State shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation which is other, higher or more burdensome than the taxation to which other enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in respect of the like income, profits or capital.

5. Nothing in this Article shall be construed as:

a) affecting the imposition in the Italian Republic of the tax on companies (imposta sulle società) upon foreign partnerships, bodies of persons etc. which are liable to the tax according the Italian Law.

b) Obliging the United Arab Republic to grant to Italian insurance or re-insurance companies the exemption from tax on dividends, interests, arrears and all other profits derived from movable foreign securities which United Arab Republic insurance and re-insurance companies are compelled by local laws to deposit, and maintain in deposit, abroad in the form of guarantees actuarial reserves and all other reserves to cover matured claims and current risks (conferred in the United Arab Republic by Article 5 of Law N° 14 of 1939).

c) Affecting the application in the United Arab Republic of the exemption, from tax on income derived from movable property granted to United Arab Republic companies which participate in the share capital of other companies and according to the conditions mentioned in the United Arab Republic by Article 6 of Law n° 14 of 1939.

d) Affecting the provision of the United Arab Republic Law which considers the foreign companies therein, whose activities extend to countries other than United Arab Republic, to have distributed in the United Arab Republic an amount equivalent to the total profits subject to tax on commercial or industrial profits.

e) Affecting the provision of the United Arab Republic Law which considers as United Arab Republic companies any foreign companies whose activities lie solely or mainly in the United Arab Republic.

f) Obliging one of the Contracting States to grant to citizens of the other Contracting State who are not resident in the territory of the former State, the same personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes as are granted to its own citizens resident therein.

6. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 20

1. Where a taxpayer shows proof that the action of the fiscal authorities of the Contracting States has resulted, or will result, in double taxation contrary to the provisions of the present Convention, he shall be entitled to lodge a claim with the State of which he is a resident. This claim must be lodged within two years from the date of the notification or withholding at the source of the tax lastly imposed. Should the claim be upheld, the competent authority of such State will come

to an agreement with the competent authority of the other State with a view to equitable avoidance of the double taxation in question.

2. For the settlement of difficulties or doubts in the interpretation or application of this Convention or in respect of its relations to Conventions of the Contracting States whit third States, the competent authorities of the Contracting States shall consult together to reach a mutual agreement as soon as possible.

Article 21

1. The competent Authorities of the two Contracting States may prescribe regulations necessary to carry into effect this Convention within their respective countries.

2. The competent Authorities of the two Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this Convention.

Article 22

1. The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. The present Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification.

Article 23

Upon the entry into force of the present Convention, its provisions shall apply:

a) as regards Italian taxes:

i) to the taxes imposed on persons other than companies for the calendar year 1962;

ii) to the taxes imposed on companies for the social year beginning on or after the 1st of July 1962.

b) As regards United Arab Republic taxes:

i) to the tax on income derived from immovable property, tax on income from movable capital, and tax on wages, salaries, indemnities and pensions which taxes are payable or due on or after the 1st January 1962;

ii) to the tax on commercial and industrial profits for any financial period beginning on or after the 1st July 1962 and for the unexpired portion of any fiscal period current at that date;

iii) to the tax on profits from liberal professions and all other non-commercial professions, and the general income tax for the calendar year 1962 and subsequent taxation years.

The rules in subparagraph *b*) will apply respectively to the defence tax and the supplementary taxes.

Article 24

1. The present Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the 30th day of June in any calendar year not earlier than the year 1970 give to the other Contracting State, through the diplomatic channels, written notice of termination and, in such an event, the present Convention shall cease to be effective.

a) As regards Italian taxes:

i) for the taxes imposed on persons other than companies for the calendar year next following that in which the written notice is given;

ii) for the taxes imposed on companies for the social year beginning on or after the 1st July of the year next following that which the written notice is given.

b) As regards United Arab Republic taxes:

i) for the tax on income derived from immovable property, tax on income from movable capital, and tax on wages, salaries, indemnities and pensions, which taxes are payable or due on or after the 1st of January in the calendar year next following that in which the notice is given;

ii) for the tax on commercial and industrial profits for any financial period beginning on or after the 1st of July in the calendar year next following that in which the notice is given and for the unexpired portion of any fiscal period current at that date;

iii) for the tax on profits from liberal professions and all other non commercial professions and the general income tax for the calendar year next following that in which the notice is given.

The rules in subparagraph *b*) will apply respectively to the defence tax and the supplementary taxes.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

DONE in duplicate in Cairo in the English language on the twenty-six day of March, 1966.

For the United Arab Republic
Ahmed El Sayed CHABAN

For the Italian Republic
Gian Vincenzo SORO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 18 marzo 1968, n. 464.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica in Trieste, concluso a Vienna il 5 dicembre 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano e la Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica in Trieste, concluso a Vienna il 5 dicembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Per contribuire alle attività del Centro internazionale di fisica teorica in Trieste, per il periodo dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1974, è autorizzata la concessione a

favore dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica di un contributo straordinario fino alla concorrenza del controvalore in lire di 250.000 dollari in ragione di anno.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1968 in lire 78.000.000, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale della energia atomica relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica.

ACCORD ENTRE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF AU SIEGE DU CENTRE INTERNATIONAL DE PHYSIQUE THEORIQUE

Attendu que l'Accord concernant la création du Centre international de physique théorique de Trieste (ci-après dénommé « le Centre »), conclu entre l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommé « l'Agence ») et le Gouvernement de la République italienne (ci-après dénommé « le Gouvernement »), le 11 octobre 1963, cesse ses effets à la fin de l'année universitaire 1967-68;

Attendu que le Gouvernement s'est déclaré prêt à continuer à mettre à la disposition de l'Agence des locaux, du mobilier et des fournitures pour le Centre;

Attendu que l'Agence et le Gouvernement se sont déclarés prêts à conclure un nouvel accord en vue de régler les questions qui se posent à cet égard;

L'Agence et le Gouvernement sont convenus de ce qui suit:

Article Premier

Siège du Centre

Section 1. — Le siège du Centre est à Miramare, près de Trieste, dans un bâtiment mis à la disposition de l'Agence pour le Centre par le Gouvernement, contre un loyer annuel symbolique de 1 dollar des Etats-Unis. La description du terrain et du bâtiment figure à l'annexe I.

Section 2. — Le Gouvernement met à la disposition de l'Agence pour le Centre, à titre gracieux, le matériel, le mobilier et les fournitures déscrits à l'annexe II.

Section 3. — Le Gouvernement est et demeure propriétaire des terrains, bâtiments, matériel et fournitures mis à la disposition de l'Agence pour le Centre.

Section 4. — L'entretien courant des bâtiments, du matériel, du mobilier et des fournitures affectés au Centre et les prestations apportées par les services publics conformément à la section 6 du présent Accord sont à la charge de l'Agence. Il appartient au Gouvernement d'assurer les bâtiments, de prévenir et réparer les dégâts au gros-oeuvre et d'entretenir le terrain entourant le Centre, ainsi que ses voies d'accès. De tels travaux seront effectués d'une maniere qui ne porte pas préjudice à l'exercice des fonctions du Centre.

Section 5. — Au cas où le Centre cesserait de fonctionner sur le territoire de la République italienne, l'Agence restituera, en bon état, les bâtiments, le matériel, le mobilier et les fournitures affectés au Centre, sous réserve des stipulations de la section 4 du présent Accord.

Article II

Services publics au Centre

Section 6. — Les autorités italiennes compétentes font usage de leurs pouvoirs pour assurer la fourniture au Centre des services publics nécessaires, notamment, mais sans que cette énumération soit limitative, l'électricité, l'eau, le gaz, le service des égouts, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, les transports locaux, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et les services d'incendie. En cas d'interruption ou de risque d'interruption de l'un de ces services, les autorités italienne compétentes considèrent les besoins du Centre comme étant d'une importance égale à ceux d'un organisme public italien et prennent les mesures appropriées pour éviter que les travaux du Centre ne soient entravés.

Section 7. — L'Agence prend, sur demande, les dispositions nécessaires pour que les représentants dûment autorisés des organismes chargés des services publics en question puissent inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations des services publics, canalisations, conduites et égouts, à l'intérieur du Centre, d'une manière qui ne porte pas préjudice à l'exercise des fonctions du Centre.

Section 8. — Si le gaz, l'électricité ou l'eau sont fournis par les autorités italiennes compétentes ou des organismes soumis à leur contrôle, le Centre bénéficie de tarifs qui ne dépasseront pas les tarifs consentis aux institutions scientifiques ou universitaires de la région de Trieste.

Article III

Privilèges et immunités

Section 9. — En ce qui concerne le Centre, le Gouvernement applique l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence dans la mesure où les dispositions de cet Accord sont applicables à l'exécution du présent Accord.

Section 10.

a) Le Gouvernement reconnaît l'inviolabilité du Centre;

b) Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois de la République italienne sont applicables à l'intérieur du Centre;

c) Sauf disposition contraire du présent Accord, les tribunaux de la République italienne sont habilités à connaître, conformément aux lois, des actes accomplis ou des transactions effectuées au Centre;

d) Les fonctionnaires ou agents de la République italienne ou toutes personnes exerçant une fonction publique dans la République italienne ne peuvent entrer dans le Centre pour y exercer des fonctions quelles qu'elles soient, si ce n'est avec le consentement du Directeur général de l'Agence et dans le conditions acceptées par lui. La signification de actes de procédures, notamment la saisie de biens privés, ne peut avoir lieu à l'intérieur du Centre qu'avec le consentement exprès du Directeur général de l'Agence et dans les conditions acceptées par lui;

e) L'Agence empêche que le Centre ne devienne le refuge de personnes tentant d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loi de la République italienne, ou réclamées par le Gouvernement pour être extradées dans un autre pays, ou cherchant à se dérober à la signification d'un acte de procédure.

Section 11. — Le Gouvernement reconnaît à l'Agence le droit de convoquer des réunions au Centre ou, avec l'accord des autorités italiennes compétentes, en d'autres lieux sur le territoire de la République italienne. A toutes les réunions convoquées par l'Agence, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées pour qu'aucun obstacle ne soit mis à la liberté totale des discussions.

Section 12. — Conformément à la section 8 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence, celle-ci est exempte de tous droits de douane ou redevances et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation des véhicules automobiles qui sont destinés à son usage officiel et des pièces de rechange pour ces véhicules, étant entendu que leur nombre ne dépassera à aucun moment deux. L'Agence peut disposer librement de ces véhicules quatre ans après le date de leur importation. Leur vente est alors exempte de tous droits de douane ou de redevances et de toutes prohibitions et restrictions. Le Gouvernement accorde pour chacun de ces véhicules des contingents d'essence ou autres carburants nécessaires et de lubrifiants en quantité et aux tarifs qui sont prévus pour les membres de missions diplomatiques auprès de la République italienne.

Section 13. — Le Directeur du Centre jouit de privilèges et immunités, exemptions et facilités non inférieurs à ceux que le Gouvernement accorde aux membres du corps diplomatique, à condition qu'il entre dans la catégorie des fonctionnaires visés par la section 20 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence.

Section 14. — Outre les privilèges et immunités qui leur sont reconnus par l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence, les fonctionnaires de celle-ci jouissent, sur le territoire et à l'égard de la République italienne, des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité de saisie de luers bagages personnels et du bagage officiel dont ils seraient porteurs;

b) En ce qui concerne les revenus provenant de sources extérieures au territoire de la République italienne, les fonctionnaires ayant une nationalité autre qu'italienne gardent le domicile fiscal de leur pays d'origine et ne sont pas assujettis à une déclaration d'impôts sur ces revenus;

c) Pour les fonctionnaires ayant une nationalité autre qu'italienne, liberté d'avoir des comptes en devises et — lorsque leurs fonctions au Centre prennet fin — droit de sortir du territoire italien, sans aucune interdiction ni restriction, par les voies autorisées et dans les mêmes devises, la valeur des comptes qui y avaient été ouverts;

d) Droit d'importer, en franchise et sans être soumis aux interdictions et restrictions à l'importation, leur mobilier et leurs effets en un ou plusieurs envois, y compris une voiture automobile, au cours des six premiers mois après leur affectation sur le territoire italien;

e) Tous les fonctionnaires de l'Agence reçoivent du Gouvernement une carte spéciale certifiant qu'ils sont fonctionnaires de l'Agence.

Section 15. — Les boursiers sont exemptés de toute forme d'impôt direct sur le montant de leur bourse, à condition qu'elle leur soit payée par l'Agence ou toute autre source non italienne.

Section 16. — Les autorités italiennes compétentes facilitent les déplacements à destination ou en provenance du Centre:

a) Des fonctionnaires de l'Agence, de leurs familles et de leur personnel domestique;

b) Des collaborateurs scientifiques engagés pour le Centre et de leurs familles;

c) Des boursiers du Centre et de leurs familles;

d) De toutes autres personnes se rendant au Centre en mission officielle.

Les autorités italiennes compétentes accordent, sans frais et dans les meilleurs délais, les visas nécessaires à ces personnes ainsi que la protection voulue pendant leur voyage en territoire italien.

Article IV

Liaison avec le Gouvernement

Section 17. — Le Gouvernement désigne une autorité compétente pour coopérer avec le Directeur du Centre à propos de toutes les questions relatives à l'administration et au fonctionnement du Centre.

Article V

Règlement des différends

Section 18. — Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé, est soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal d'arbitrage. L'Agence et le Gouvernement désignent chacun un arbitre, et les deux arbitres désignés choisissent un troisième arbitre, qui préside le tribunal. Si, dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, l'autre Partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure s'applique si, dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été choisi. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Toutes les Parties en cause doivent se conformer aux décisions du tribunal, y compris toutes décisions relatives à sa constitution, sa procédure, sa compétence et la répartition des frais d'arbitrage entre lesdites Parties. La rémunération des mem-

bres du tribunal est déterminée sur la même base que celle des juges de la Cour internationale de Justice nommes dans des conditions spéciales, dont il est question au paragraphe 4 de l'Article 32 du Statut de la Cour.

Article VI

Entrée en vigueur, durée et modification de l'Accord

Section 19. — Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement aura notifié à l'Agence que toutes les formalités nécessaires à cet effet ont été accomplies en ce qui le concerne.

Section 20. — Pour toutes modifications du présent Accord, des consultations ont lieu entre l'Agence et le Gouvernement, à la demande de l'une des Parties.

Section 21. — Le présent Accord cessera d'être en vigueur:

a) Si l'Agence et le Gouvernement en sont ainsi convenus;

b) Si le siège du Centre est transféré hors du territoire de la République italienne.

Fait à Vienne, en double exemplaire en langue française, ce cinquième jour de décembre 1967.

Pour l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
John A. HALL

Pour le Gouvernement de la République Italienne
Roberto DUCCI

Annexe I

DESCRIPTION DU TERRAIN ET DU BATIMENT DESTINES AU SIEGE DU CENTRE

Le terrain, d'une superficie totale de 7673 mètres carrés, est situé à Miramare, près de Trieste. Il s'agit de la parcelle No. N.P.T. 1785 du cadastre de la ville de Trieste, section de la commune de Prosecco.

Le siege du Centre est installé dans un bâtiment situé sur ce terrain et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Le siège comporte 68 bureaux, trois salles de conférence, dont une pour 300 personnes, une bibliothèque et des locaux pour les services techniques et les services généraux, l'ensemble ayant une surface couverte d'environ 4350 mètres carrés.

Annexe II

DESCRIPTION DU MATERIEL, DU MOBILIER ET DES FOURNITURES DESTINES AU CENTRE

Le mobilier pour tous les bureaux, la bibliothèque, les salles de conférence et le restaurant;

Le matériel d'interprétation simultanée pour la grande salle de conférence;

Le matériel de projection pour les salles de conférence;

Le matériel pour un atelier d'imprimerie;

Un central téléphonique avec un nombre de postes convenable.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 2 aprile 1968, n. 465.

Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.

La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore ai tre anni.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

Art. 3.

Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro per la pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attività.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonchè copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le università italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attività richiesta nei Paesi di destinazione;

d) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso da accertarsi eventualmente con un colloquio.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati.

L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui all'articolo 1 viene autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro.

L'interessato inoltrerà il contratto di lavoro al Ministero della pubblica istruzione, a completamento della domanda di cui all'articolo 3, in originale o in copia

notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorità dei paesi o degli enti di cui all'articolo 1 che attestino l'impegno da parte di tali autorità od enti, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

L'autorizzazione a prestare servizio ai sensi dell'articolo 1 è rilasciata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli insegnanti di ruolo, risultati idonei ed autorizzati ai sensi del presente articolo, dovranno raggiungere, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, il paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.

Art. 5.

Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui allo articolo 2 e conservano la titolarità della propria sede.

I suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti.

Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del presente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico.

Essi hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali.

Il servizio prestato nei paesi in via di sviluppo è valutato:

a) ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi;

b) in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali;

c) come servizio scolastico effettivo ai fini delle partecipazioni ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

Art. 6.

Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 7.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'articolo 4 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dal precedente articolo 5.

Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attività ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **466**.

Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato: *a*) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile in godimento, con esclusione degli aumenti periodici; *b*) per gli insegnanti elementari non di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo della retribuzione mensile, di cui i medesimi fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici.

Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, godano, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, previsto per gli insegnanti statali delle scuole elementari speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici, psichici e sensoriali, è elevato a lire 7.000 mensili.

Il compenso speciale di cui al precedente comma è corrisposto per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per gli insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.

Art. 2.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Gli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 dagli articoli 2 e 8 della predetta legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente aumentati e diminuiti dei seguenti importi: lire 200 milioni per lo anno 1968 e lire 800 milioni per gli anni 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **467**.

Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernente gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso, limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per avere contratto nel triennio avente inizio dall'anno accedemico 1966-67 malattie debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.

In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.

Art. 2.

Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facoltà di trasferire per gravi e comprovati motivi la propria iscrizione in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati ».

Art. 4.

Gli insegnanti di educazione fisica, di cui al precedente articolo 3 e quelli iscritti ai corsi speciali triennali istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, che a norma dell'articolo 5 della stessa legge abbiano ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico, sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, semprechè la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

Gli insegnanti di cui al comma precedente perdono i benefici connessi al conferimento della supplenza annuale se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **468**.

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonchè i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « valente » negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria nonchè gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo bienno abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno.

Art. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

Hanno altresì diritto alla immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore i professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Art. 3.

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

Il Ministro per la pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

Le abilitazioni di cui alle tabelle *A* IV/*f*, *A* IV/*l*, *A* IV/*s* e *A* IV/*t*, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

Art. 4.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedere dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 5.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

Art. 7.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui

avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **469**.

Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato un concorso magistrale speciale per esami e titoli, riservato a coloro che, in possesso della cittadinanza italiana e in virtù di nomina disposta dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, abbiano prestato servizio di insegnamento, in qualità di incaricati o supplenti annuali, nelle scuole elementari in lingua tedesca del ruolo magistrale speciale istituito presso il provveditorato agli studi di Bolzano a norma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dal limite di età e sempre che non abbiano superato il 65° anno, coloro che in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano anteriormente al 31 dicembre 1952, abbiano prestato servizio di insegnamento, alla data del 1° ottobre 1967, nelle scuole indicate nel precedente articolo 1, in qualità di incaricati o supplenti annuali, per almeno 10 anni con qualifica non inferiore a buono.

Art. 3.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I programmi delle prove di esame, la tabella di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 125 punti. Di essi, 100 punti per le prove di esame a norma dell'articolo 10, primo comma, del citato decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e 25 punti per i titoli; di questi ultimi, 18 per i titoli di servizio, 6 per i titoli di cultura e 1 per le benemerenze.

Art. 5.

Sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso i candidati che hanno ottenuto complessivamente 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli.

Art. 6.

La graduatoria, di cui all'articolo 5, è ad esaurimento. Ai fini della nomina in ruolo è riservata agli iscritti in graduatoria in ogni anno scolastico a partire dall'anno scolastico 1967-1968, la metà dei posti, vacanti e disponibili nel ruolo magistrale speciale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, conferibili per concorso a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le nomine in ruolo sono disposte direttamente per la qualifica di ordinario e con iscrizione nella prima classe di stipendio della qualifica stessa, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dello articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, di cui al precedente comma, dà diritto fino ad un massimo di 10 anni alla anticipazione degli aumenti periodici di stipendio solo nella prima classe della qualifica di ordinario, attribuita all'atto della nomina. Ai fini del presente comma e sino ad un massimo di 4 anni, sono valutati i servizi e i periodi di tempo indicati nell'articolo 6, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Ai fini di cui al secondo comma, il servizio non di ruolo è valutabile sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della valutabilità dell'anno medesimo.

Il trattamento di quiescenza sarà commisurato in base all'ultimo stipendio di godimento al momento della cessazione dal servizio.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione impartirà con propria ordinanza, entro novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per il bando del concorso da parte del provveditore agli studi di Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 470.

Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, per lo svolgimento delle attività educative e civico-sociali promosse dai centri di cultura popolare, è corrisposto un contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo presenterà al Ministro per la pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta e un rendiconto finanziario.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 471.

Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è attribuito, a carico dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo annuo di lire 20 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari istituti per ciechi d'Italia.

Il suddetto contributo è dovuto in due semestralità di lire 10 milioni ciascuna, pagabili, rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno. Per l'esercizio 1967 il pagamento avverrà entro il 30 giugno 1968 anche in una sola rata.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 472.

Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera *f*) articolo 3 del decreto sopra citato.

Art. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblica-

zione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369, purchè il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purchè possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera *f*) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.

Art. 3.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1968, n. **473**.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio ad acquistare un immobile.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare l'immobile denominato « Hotel Excelsior », di proprietà della Cassa di risparmio delle province lombarde, sito in Merano (Bolzano) e risultante accatastato al foglio di possesso n. 407, al prezzo di lire 270.000.000 (duecentosettantamilioni), onde adibirlo a centro di formazione professionale dei lavoratori, alle condizioni ed agli effetti specificati nella deliberazione del 22 febbraio 1967 del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 262, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20198 del 3 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1963, registro n. 55, foglio n. 321, con il quale per il quadriennio 3 novembre 1963-2 novembre 1967 il dott. Enrico Salis ed il dott. Pietro Leo sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente dell'ente predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1967, in corso di perfezionamento, con il quale il prof. Umberto Genovesi è stato nominato presidente dell'ente in parola per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971, ed è stata fatta riserva di procedere alla nomina del vice presidente dell'ente stesso;

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971 il prof. Giuseppe Meloni è nominato vice presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa istituito con il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1968
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 5

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, sita in Vallecrosia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il foglio dell'alto commissario per l'igiene e sanità pubblica Uff. V/B del 30 luglio 1946, con il quale la ditta Istituto biochimico farmaceutico FASSI fu autorizzata ad attivare una officina farmaceutica in Vallecrosia (Imperia), via Colombo n. 3, per la produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Vista la comunicazione in data 6 dicembre 1967, con la quale la ditta suindicata ha comunicato che la officina farmaceutica sita in Vallecrosia (Imperia), via Colombo, 3, è stata definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concessa alla officina farmaceutica sita in Vallecrosia (Imperia), via Colombo n. 3, appartenente alla ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi con il foglio A.C.I.S. in data 30 luglio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Imperia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3581)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta «Società italiana medicinali ed affini - S.I.M.E.A.», sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2346 in data 12 agosto 1958, con il quale la ditta Società italiana medicinali e affini - S.I.M.E.A., fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Monte delle Gioie n. 16, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, supposte, compresse, confetti, pomate, sciroppo, soluzioni acquose ed oleose;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata il 29 novembre 1967 è risultato che la ditta di cui sopra è stata messa in liquidazione dal 6 aprile 1963 e a seguito di ciò i locali della officina farmaceutica sita in via Monte delle Gioie n. 16, e le attrezzature di cui la stessa disponeva sono stati venduti a terzi;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono pertanto gli estremi per la revoca, previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica della ditta « Società italiana medicinali e affini S.I.M.E.A. » sita in Roma, via Monte delle Gioie n. 16, specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse con il decreto A.C.I.S. n. 2346 in data 12 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3577)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, su rinunzia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico dott. Sabatelli, sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 31 dicembre 1962, con il quale la ditta Istituto biochimico dottor Sabatelli, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, via A. Volta n. 52, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche in sciroppi e pomate;

Vista la comunicazione in data 24 gennaio 1968, con la quale i titolari ed eredi della officina farmaceutica suindicata hanno dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto ministeriale sopra citato;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico dottor Sabatelli, sita in Firenze, via A. Volta n. 52, concessa con il decreto ministeriale n. 3026 in data 31 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968.

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi nella provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Viste le richieste dei presidenti delle sezioni comunali cacciatori di Trana, Reano, Sangano e Piossasco intese ad ottenere la rettifica dei confini della zona delle Alpi in provincia di Torino;

Visto il parere dell'amministrazione provinciale di Torino in data 23 agosto 1965;

Visto il parere espresso dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna del 9 dicembre 1965;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 1° febbraio 1968;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto i terreni oggetto di rettifica presentano condizioni idonee alla sosta e alla riproduzione di specie tipiche della fauna alpina;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadente nel territorio della provincia di Torino, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, relativi al tratto: « strada Castellazzo (km. 11) Cumana Galli, Cappella della Coletta fino a Giaveno continuando la strada sino al Rio Freddo », vengono così modificati:

« Dalla cascina Merlo - cascina Allais - cascina Braida - cascina Rocci - strada per cascina Bosio - strada per l'Acquedotto, per cascina Cagnano fino all'incontro con la strada provinciale per Villarbese - strada provinciale Villarbese - Sangano fino all'incontro con la strada provinciale Bruino-Trana.

Da questo punto strada provinciale per Bruino Piossasco - frazione S. Michele - cascina Milone fino a Castellazzo km. 11 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(3515)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 aprile 1968.

Norme per lo spostamento dei suidi ai fini della prevenzione della peste suina classica e della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie esotiche e di alcune malattie non esotiche;

Vista la propria ordinanza 14 febbraio 1968, recante norme per la profilassi della peste suina africana;

Viste le proprie ordinanze 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968, sulla vaccinazione dei suini contro la peste suina classica;

Ritenuto necessario, in considerazione dell'attuale situazione sanitaria degli allevamenti suinicoli, adottare ulteriori misure di profilassi e di polizia veterinaria allo scopo di prevenire, mediante il controllo dello spostamento dei suidi nel territorio nazionale, l'insorgenza e la diffusione di focolai delle pesti suine;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la visita del veterinario comunale ai suidi da trasportarsi fuori provincia a qualsiasi titolo e con qualunque mezzo.

La visita, eseguita alla partenza immediatamente prima del carico, deve essere integrata dal prelievo termometrico effettuato su un numero di animali statisticamente rappresentativo e sanitariamente valido.

Il veterinario comunale consente il carico e la spedizione nel caso che la visita riesca favorevole per tutti gli animali.

Art. 2.

Il veterinario comunale fa scortare la spedizione a mezzo del modello 4 allegato al regolamento di polizia veterinaria, indicando, nella parte relativa all'attestazione sanitaria, l'esito favorevole della visita, i rilievi termometrici, la data dei trattamenti immunizzanti eventualmente subiti dagli animali, i mezzi d'identificazione o di sicurezza adottati nei riguardi del carico.

L'ufficio veterinario comunale segnala l'inoltro degli animali al veterinario del comune di destinazione, inviando a spese degli interessati apposito telegramma nel quale debbono essere indicati il destinatario e il luogo di destinazione degli animali, il numero dei capi inoltrati, il contrassegno d'identificazione del mezzo di trasporto, nonchè l'eventuale macello di destinazione.

Art. 3.

La spedizione dei suidi deve essere effettuata in modo da garantire che gli animali in partenza risultino gli stessi al controllo da effettuarsi all'arrivo. Non sono ammessi scarichi intermedi prima che sia raggiunto il comune di destinazione indicato nel certificato sanitario di scorta.

Lo scarico degli animali a destinazione deve avvenire alla presenza del competente veterinario comunale che eseguirà la visita con le stesse modalità di cui al secondo comma del precedente art. 1.

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali e aeroportuali possono consentire lo scarico senza l'intervento del veterinario comunale qualora le stazioni, i porti e gli aeroporti non siano ubicati nel comune di ultima destinazione degli animali in corso di trasporto.

Art. 4.

I suidi provenienti da zone di competenza di altri uffici veterinari comunali o consorziali e destinati ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni debbono essere scortati dall'attestazione sanitaria richiamata al prece-

dente art. 2. Si prescinde dalla segnalazione telegrafica qualora gli animali siano destinati ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni che hanno luogo nella stessa provincia di provenienza degli animali.

Art. 5.

Sono fatte salve le norme più restrittive stabilite, in materia di spostamento di suidi, nelle ordinanze di zona infetta o di zona di protezione, emanate dalle competenti autorità sanitarie periferiche in caso di insorgenza di focolai di malattie contagiose dei suidi.

Art. 6.

E' vietato lo spostamento dei suinetti dagli allevamenti di origine fino a dieci giorni dopo l'avvenuta vaccinazione antipestosa prescritta con le ordinanze ministeriali 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968.

A decorrere dal 1° giugno 1968 rimane comunque vietato lo spostamento a qualsiasi titolo e per qualsiasi destinazione dei suidi che non risultino marcati allo orecchio con il contrassegno, contemplato all'art. 1 della citata ordinanza 11 agosto 1967, apposto a convalida della avvenuta vaccinazione contro la peste suina classica.

Art. 7.

A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 1 della ordinanza ministeriale 11 agosto 1967, la marcatura dei suidi a mantello scuro può essere eseguita con procedimento diverso dal tatuaggio.

I veterinari provinciali possono comunque consentire anche nei riguardi di altri suidi, per eccezionali motivi d'ordine organizzativo, la attuazione di un tipo di marcatura diverso dal tatuaggio, purchè il contrassegno usato abbia carattere indelebile e garantisca circa la provincia di appartenenza degli animali e il veterinario vaccinatore.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 6.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza debbono essere deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Roma, addì 9 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3884)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 aprile 1968.

Obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1965, relativo all'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti, di quelli sospetti infetti e di quelli sospetti contaminati di peste equina, di peste suina africana, di febbre catarrale degli ovini e di afta epizootica da virus esotici;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche, dell'afta epizootica, della morva e della peste suina classica;

Considerato che la situazione epizoologica internazionale nei riguardi delle malattie indicate nella terza premessa, e della peste suina classica, desta serie preoccupazioni per quanto attiene la tutela dello stato sanitario degli allevamenti nazionali, e richiede l'adozione, in via preventiva e permanente, di severe norme di profilassi e di polizia veterinaria;

Ritenuto pertanto necessario mantenere in vigore l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione precedentemente sancito con il decreto 20 luglio 1965, e di includere tra le malattie in esso contemplate anche la peste suina classica;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi d'insorgenza di focolai di afta epizootica da virus esotici, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, è reso obbligatorio l'immediato abbattimento, nonchè la distruzione degli animali infetti, di quelli sospetti infetti e di quelli sospetti contaminati.

Il veterinario provinciale emana il decreto di abbattimento e di distruzione.

Art. 2.

Nei casi d'insorgenza di focolai di peste suina classica, è reso obbligatorio l'immediato abbattimento, nonchè la distruzione dei suidi infetti e di quelli sospetti infetti.

Il veterinario provinciale emana il decreto di abbattimento e di distruzione.

Art. 3.

A complemento della misura contemplata al precedente art. 2, il veterinario provinciale può disporre, previa approvazione ministeriale, l'abbattimento e la distruzione dei suidi sospetti di contaminazione.

Art. 4.

Le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono fissate e corrisposte, con decreto del veterinario provinciale, secondo le modalità stabilite nella legge stessa, e sulla base dei criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la sanità emanato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 20 luglio 1965, citato nelle premesse, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore

Roma, addì 11 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi di secondo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

Il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Andreaggi dott. Francesco, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Bari;
Aniasi geom. Aldo, segretario generale Associazione nazionale enti assistenza;
Attanasio cav. Adamo, segretario capo della procura della Repubblica di Ancona;
Bona rev. Giovanni, già cappellano del carcere giudiziario di Alba;
Calanna rev. Domenico Antonino, presidente P.O.A. di Catania;
Carbone dott. Piero, componente il consiglio di patronato di Cosenza;
Castana dott. Giacomo, segretario generale dell'E.C.A. di Catania;
Cetora dott. Ettore, procuratore della Repubblica di Cosenza;
Ciuti dott. Elio, procuratore della Repubblica del tribunale dei minorenni di Cagliari;
De Mari dott. Giuseppe, provveditore agli studi Rovigo;
Di Palma dott. Antonio, direttore del reparto pediatrico dell'ospedale di Nocera Inferiore;
Fiaccarini dott Giovanni, già procuratore della Repubblica del tribunale di Urbino;
Forenza dott. Francesco, giudice addetto al tribunale minori di Napoli;
Giannini Rosita in Ormezzano, presidente dell'Associazione femminile Conf. S. Vincenzo di Biella;
Gigliozzi Giovanni, giornalista, consigliere comunale di Roma;
Gilè Laura in Albanese, collaboratrice consiglio di patronato di Roma;
Giordano rev. Giovanni, cappellano carceri giudiziarie di Benevento;
Giuffrè dott. prof. Tullio, già sanitario aggr. presso il carcere giudiziario di Palermo;
Grosso Gabriella nei Manetti, insegnante presso il carcere giudiziario di Firenze;
Lazzeri cav. uff. Rodolfo, presidente del comitato botteghe artigiane di Firenze;
Lombardo dott. Giuseppe, magistrato di corte di appello di Catanzaro;
Lunghini Ortensia, collaboratrice consiglio di patronato di Macerata;
Mandarino dott. Arcangelo, procuratore della Repubblica di Belluno;
Montanarini ing. Franco, ingegnere capo del genio civile di Venezia;
Marconetto can. Albino, cappellano delle carceri giudiziarie di Pinerolo;
Mauro dott. Giuseppe, consigliere di corte di appello a riposo, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Mazzocchi Mario, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Merlonghi comm. Pietro, vice presidente dell'Unione industriali di Torino;
Misiano comm. Fortunato, produttore cinematografico, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Monzoni avv. Pietro, avvocato d'ufficio del tribunale minori di Bologna;
Mura dott. Erminio, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Camerino;
Murru Salvatore, vice presidente dell'Opera di redenzione sociale di Cagliari;
Orrù Mariangela ved. Frau, presidente dell'Opera di redenzione sociale di Cagliari;
Oseglia dott. Germano, dirigente sanitario del centro clinico carceri giudiziarie di Torino;
Palazzo suor Elisabetta, direttrice della Casa del Cuore per liberate carcere di Torino;
Palminteri dott. Cesare, procuratore della Repubblica del tribunale di Treviso;
Paolucci Iole in Velotti, collaboratrice del consiglio di patronato di Roma;
Perra dott. Antonio, presidente del tribunale dei minorenni di Cagliari;
Pesciarelli Alarico, vice presidente Soc. S. Vincenzo de Paoli di Aosta;
Piccione dott. Antonio Giovanni, già sanitario presso le carceri giudiziarie di Alessandria;
Pieri Gennaro, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Porreca dott. Bruno, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti;
Rancan padre Erminio, già cappellano della Casa di lavoro di Venezia;
Sabatucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno;
Sanna dott. Giuseppino, procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari;
Sannio don Giovanni, già cappellano del carcere giudiziario di Nuoro;
Sciarretta Anna in Memmo, benemerita assistenza carceraria e post-carceraria di Lanciano;
Torcellan dott. prof. Gianfranco (alla memoria), già insegnante della scuola media delle carceri giudiziarie di Torino;
Torrigiani prof. Guido, benemerito assistenza carceraria e post-carceraria di Livorno;
Torsello dott. Enea, ragioniere principale per gli II.PP. a riposo di Pesaro;
Zennaro suor Fortunata, suora aggregata alla Casa penale di Venezia.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: REALE

(3594)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 aprile 1968:

Barela Guglielmo, notaio residente nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Siano, stesso distretto.

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Menegatti Umberto, notaio residente nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Abano Terme, distretto notarile di Padova.

Montemagno Vincenzo, notaio residente nel comune di Motta Santa Anastasia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Grammichele, distreto notarile di Caltagirone.

Salvo Giuseppe, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Pipitone Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Desio, distretto notarile di Milano.

Lebano Pasquale, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano.

(3529)

Con decreto ministeriale 9 aprile 1968:

De Filippo Giuseppe, notaio residente nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Aversa, stesso distretto.

(3599)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 54, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signora Laura Zerbetto in Pattaro avverso il decreto ministeriale 2 maggio 1966, con il quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato imposto alla ricorrente il pagamento della indennità di L. 500.000 per il danno arrecato al paesaggio con una costruzione difforme dal progetto approvato dal soprintendente ai monumenti di Verona, in località «Assenza» del comune di Brenzone (Verona).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 16, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Angelo D'Agostino e Vincenzo Fiore avverso il decreto ministeriale 5 ottobre 1966, con il quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato ordinato ai ricorrenti il pagamento della indennità di L. 754.000 in riparazione del danno arrecato al paesaggio con una costruzione nel comune di Pozzuoli, località Arco Felice, realizzata in modo difforme dal progetto approvato ai sensi dell'art. 7 della legge stessa dal soprintendente ai monumenti di Napoli.

(3696)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

452° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 3 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1968, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. «Gabba e Miglietta» fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Buffalora-Colombaro», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1968, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 63, con il quale la concessione perpetua della sorgente di acqua minerale alcalina-litiosa-radioattiva denominata «Sorgente Bracca Antica Fonte», sita in territorio del comune di Bracca, provincia di Bergamo, originariamente accordata con decreto ministeriale 17 maggio 1933 al comune unificato di Bracca di Costa Serina, è intestata, per effetto del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 286 e dei relativi decreti di attuazione della prefettura di Bergamo 24 marzo 1961, n. 1038 e 22 giugno 1961, n. 1915, al comune di Bracca, provincia di Bergamo.

Decreto ministeriale 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1968, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 64, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata «Lipiani - Fonte del Lupo», sita in territorio dei comuni di Altare e Mallare, provincia di Savona, della quale sono titolari, in base al decreto prefettizio 16 maggio 1966 i signori Cavallo geom. Paolo e Genta Piera, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla società «Terme Vallechiara di Cavallo & C., soc. acc. sempl.», con sede in Altare, provincia di Savona.

Decreto ministeriale 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1968, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 335, con il quale la concessione perpetua per l'utilizzazione a scopi esclusivamente industriali e non terapeutici della sorgente di acqua termo minerale denominata «Cimitero», sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova — trasferita ed intestata con decreto ministeriale 29 luglio 1965 al sig. Ilex Sgaravatti fu Vittorio — è intestata, con effetto decorrente dal 25 giugno 1967, alle signore Maria Giovanna Sgaravatti in Guizzardi (per una metà) e Luigia Luisa Sgaravatti in Todeschini (per l'altra metà), rappresentate dall'ing. Antonio Todeschini, residente in Padova.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 227, con il quale l'art. 1 del decreto ministeriale 12 aprile 1962, è modificato come segue:

«Alla ditta «Industria laziale bitumi e affini - I.L.B.A. - di Maria di Cioccio», con sede in Frosinone Scalo, è concessa la facoltà di coltivare la miniera di rocce asfaltiche e bituminose denominata «Le Fornaci», in territorio del comune di Monte S. Giovanni Campano, provincia di Frosinone, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto».

«La signorina Maria Di Cioccio, nata a Frosinone il 20 febbraio 1954, è rappresentata, durante la minore età, dalla madre signora Amedea Rossi vedova Di Cioccio (provvedimento del giudice tutelare di Frosinone in data 3 gennaio 1962)».

Decreto del prefetto della provincia di Treviso 2 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 9 febbraio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale al sig. Giuseppe Brotto, domiciliato a Cornuda, provincia di Treviso, è accordata la concessione dell'acqua minerale del pozzo ubicato in località Brotto in territorio del comune di Cornuda, provincia di Treviso, denominata «La Fontanina», per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 5 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 23 marzo 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale alla Soc. per az. S.I.R.O., con sede in Robilante, provincia di Cuneo, è concessa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di quarzite per sabbie silicee esistente nelle particelle catastali 133 e 134, foglio XXIV del catasto terreni di Robilante, ubicate in località «Roccia Molere».

(3600)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantadue cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 aprile 1968 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidtore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa ed. «Securitas Pro Domo Mea», con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 22 gennaio 1955, rep. 20214;

2) Società cooperativa ed. «Tornado», con sede in Camerano (Ancona), costituita per rogito Castellucci in data 9 ottobre 1963, rep. 47379;

3) Società cooperativa ed. «S. Angelo», con sede in Asti, costituita per rogito Krieg in data 9 marzo 1960, rep. 30271;

4) Società cooperativa ed. «S. Cristoforo», con sede in Asti, costituita per rogito Massano in data 25 settembre 1948, rep. 2416;

5) Società cooperativa «Metano carburanti e combustibili» (già Coop. comunale del metano del comune di Bologna), con sede in Bologna, costituita per rogito Cappucci in data 6 ottobre 1945, rep. 19884;

6) Società cooperativa Macchine agricole lubrificanti, carburanti e combustibili Co.M.A.L.C.C., con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 4 gennaio 1956, rep. 18203;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro «Pubblicoop», con sede in Bologna, costituita per rogito Poyani in data 17 aprile 1961, rep. 2804;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro «Maglificio CAB», con sede in Bologna, costituita per rogito Poyani in data 19 maggio 1962, rep. 6709;

9) Società cooperativa agricola piccoli produttori S. Gabriele di Baricella, con sede in Baricella (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 14 maggio 1954, rep. 12013;

10) Società cooperativa fra produttori di Castel d'Aiano, con sede in Castel d'Aiano (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 28 novembre 1954, rep. 2398;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro «Falegnami di Crevalcore», con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Serra in data 10 gennaio 1948, rep. 11744;

12) Società cooperativa «Piccoli e medi produttori agricoli» (già Piccoli e medi produttori agricoli del comune di Malalbergo), con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 11 giugno 1952, rep. 5943;

13) Società cooperativa fra Produttori agricoli di Medicina (Co.P.A.M.), con sede in Medicina (Bologna), costituita per rogito Poyani in data 25 marzo 1962, rep. 6281;

14) Società cooperativa Frazionale fra piccoli e medi produttori agricoli di Minerbio, con sede in Minerbio (Mologna), costituita per rogito Chiossi in data 14 dicembre 1955, rep. 1836;

15) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro Mauro Rizzoli, con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito Ronca in data 2 giugno 1947, rep. 22000;

16) Società cooperativa «Agricola piccoli produttori C.A. P.P. di Pontecchio Marconi», con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 6 giugno 1955, rep. 16102;

17) Società cooperativa «Agricola fra coloni, affittuari e piccoli proprietari di Pizzocalvo e Farneto», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 8 febbraio 1953, rep. 7861;

18) Società cooperativa ed. «Spes», con sede in Como, costituita per rogito Seveso in data 28 ottobre 1954, rep. 27261;

19) Società cooperativa ed. «Daniela», con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 20 dicembre 1961, rep. 13831;

20) Società cooperativa ed. «Palestro», con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 5 maggio 1958, rep. 5045/715;

21) Società cooperativa ed. «Oikos fra i dipendenti della amministrazione provinciale e consorzio antitubercolare di Como», con sede in Como, costituita per rogito Tarchini in data 31 luglio 1964, rep. 16545;

22) Società cooperativa ed. «Juvara», con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 27 marzo 1954, rep. 12430;

23) Società cooperativa ed. «Domus Post», con sede in Como, costituita per rogito Luzzani in data 13 marzo 1953, rep. 32704;

24) Società cooperativa ed. «Elios - tra i dipendenti dell'ospedale psichiatrico di Firenze», con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 22 marzo 1963, rep. 114146;

25) Società cooperativa ed. «Galeno», con sede in Firenze, costituita per rogito Lapo Lapi in data 5 giugno 1962, rep. 107479;

26) Società cooperativa ed. «Ciclo», con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 20 giugno 1963, rep. 116228;

27) Società cooperativa edificatrice «Ema», con sede in Grassina di Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 26 giugno 1963, rep. 116396;

28) Società cooperativa edificatrice «Il Poggino», con sede in Antella di Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 5 febbraio 1964, rep. 123808;

29) Società cooperativa edificatrice «Cristallo», con sede in Antella di Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 18 luglio 1963, rep. 117162;

30) Società cooperativa edificatrice «Opelat», con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 16 febbraio 1963, rep. 113340;

31) Società cooperativa edificatrice «Bodi», con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 19 gennaio 1964, rep. 123190;

32) Società cooperativa edificatrice «Graziosa», con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 13 dicembre 1963, rep. 122003;

33) Società cooperativa edificatrice tra i dipendenti comunali di Figline Valdarno, con sede in Figline Valdarno (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 15 febbraio 1964, repertorio 124098;

34) Società cooperativa edificatrice «Mara», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 29 gennaio 1964, rep. 35890;

35) Società cooperativa edificatrice «L'Avvenire», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 17 aprile 1963, rep. 28334;

36) Società cooperativa edificatrice «La Dogaia», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 11 aprile 1963, rep. 28304;

37) Società coperativa edificatrice «Mugellana», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 14 novembre 1963, rep. 35494;

38) Società cooperativa edificatrice «La Pineta», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 2 gennaio 1964, rep. 35739;

39) Società cooperativa edificatrice «Orchidea», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 15 gennaio 1964, rep. 35803;

40) Società cooperativa edificatrice «Angela», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 20 gennaio 1964, rep. 35835;

41) Società cooperativa edificatrice «Rinascente», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 17 gennaio 1964, rep. 35820;

42) Società cooperativa edificatrice «Roberta», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 10 marzo 1964, rep. 36052;

43) Società cooperativa edificatrice «Stella», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 27 marzo 1964, rep. 36154;

44) Società cooperativa edificatrice Pogiotan, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 27 gennaio 1964, rep. 30437;

45) Società cooperativa edificatrice «Stella», con sede in Rignano sull'Arno (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 25 aprile 1963, rep. 114907;

46) Società cooperativa edificatrice «Francian», con sede in Rufina (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 20 aprile 1963, rep. 114803;

47) Società cooperativa edificatrice «Rinnovamento», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 26 luglio 1963, rep. 117417;

48) Società cooperativa edificatrice «Il Perellino», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 24 giugno 1963, rep. 116329;

49) Società cooperativa edificatrice «La Panoramica», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 5 settembre 1963, rep. 118579;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro «La Mancianese», con sede in Manciano (Grosseto), costituita per rogito Ruffolo in data 5 giugno 1954, rep. 5883;

51) Società cooperativa agricola A.C.L.I. di S. Luciola, con sede in S. Luciola di Spello (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 15 novembre 1961, rep. 45641;

52) Società cooperativa La Forestale, con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Duranti in data 2 novembre 1945, rep. 2998.

(3603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 509.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3660)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 282.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.602.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3728)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.340.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.432.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3730)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.421.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 30.376.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3732)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.874.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3733)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.443.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3734)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.959.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3735)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.733.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3736)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.217.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3737)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.307.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3738)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.556.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3739)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.766.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3740)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.273.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3741)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.679.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3742)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.247.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3743)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.048.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3744)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.295.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3745)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.271.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3746)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.085.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3747)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.549.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3748)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.745.918, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3749)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 42.108.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3750)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.951.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3751)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.109.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3752)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Costacciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.856.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3753)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.584.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3754)

Autorizzazione al comune di Dinamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Dinamo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.558.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3755)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.991.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3760)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.830.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3757)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.204.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3758)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.415.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3761)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 455.653.986, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3762)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.253.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3765)

Autorizzazione al comune di Torre S. Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Torre S. Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.355.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768)

Autorizzazione al comune di S. Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.434.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.140.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3759)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.351.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3763)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.426.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3766)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.244.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 676 Mod. 241 D.P. — Data: 6 dicembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Merola Giorgio di Giosuè — Titoli di debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 16.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1968

(3113) *Il direttore generale:* MAZZAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B. T. N. 5 % (1951)	88	Zampini Ermes fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Negrini Ines di Luigi ved. Zampini, domic. in Fratta Polesine (Rovigo) *Avvertenza*: iscritto con dichiarazione che proviene dal reimpiego di cui al decreto 29 aprile 1942, del giudice tutelare di Lendinara (Rovigo), come da domanda 27 ottobre 1942, di Laurenti Cesare, notaio in Lendinara . .	20.000

(3674) Roma, addì 5 aprile 1968 *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,63	624,70	624,77	624,63	624,70	—	624,65	624,68	624,63	624,60
$ Can.	578,70	578,80	579 —	578,70	578,30	—	578,60	578,70	578,70	578,75
Fr. Sv.	143,92	143,89	143,85	143,88	143,90	—	143,82	143,88	143,92	143,90
Kr. D.	83,79	83,80	83,78	83,77	83,80	—	83,75	83,77	83,79	83,80
Kr. N.	87,48	87,48	87,46	87,475	87,40	—	87,47	87,475	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,80	120,83	120,85	120,815	120,80	—	120,77	120,815	120,80	120,80
Fol.	172,78	172,82	172,85	172,83	172,80	—	172,82	172,83	172,78	172,85
Fr. B.	12,54	12,556	12,5650	12,5555	12,545	—	12,556	12,5555	12,54	12,545
Franco francese	126,58	126,57	126,63	126,545	126,50	—	126,52	126,545	126,58	126,58
Lst.	1498,80	1498,80	1499 —	1498,25	1498,40	—	1498,35	1498,25	1498,90	1598,70
Dm. occ.	156,79	156,70	156,66	156,68	156,70	—	156,63	156,68	156,79	156,75
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,18	24,19	24,17	—	24,19	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,84	21,84	21,88	21,84	21,80	—	21,82	21,84	21,84	21,84
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,9720	8,90	—	8,9725	8,9720	8,97	8,97

Media dei titoli del 24 aprile 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,665
1 Dollaro canadese	578,65
1 Franco svizzero	143,85
1 Corona danese	83,76
1 Corona norvegese	87,472
1 Corona svedese	120,792
1 Fiorino olandese	172,825
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	126,532
1 Lira sterlina	1498,30
1 Marco germanico	156,655
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,83
1 Peseta Sp.	8,972

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il 31 agosto 1968, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La domanda deve essere corredata di una fotografia recente con firma, autenticata nella firma e nell'identità dal sindaco o da un notaio.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data fissata per la prova scritta, pervenga anche la fotografia con firma autenticata nella maniera di cui al precedente comma.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare dal certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se

presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono altresì, prese in considerazione le domande prive della firma autenticata e non corredate del documento di cui all'art. 4.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22, 23 novembre 1968 con inizio alle ore 9.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del consiglio d'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dello Ordine stesso.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme con la commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.954.300.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite di posti messi a concorso.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 27 febbraio 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 269

(3321)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1967, n. 18578 (registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1967 bilancio Trasporti, registro n. 51, foglio n. 370), con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di perito industriale (specializzazioni: elettrotecnica, costruzioni aeronautiche, meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, elettronica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica) ovvero dell'abilitazione tecnico-nautica (indirizzi: macchinisti o costruttori);

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Scardia prof. dott. ing. Ugo, ispettore capo superiore.

Membri:

Filippi dott. ing. Giuseppe, ispettore capo superiore;
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo;
De Padova prof. dott. ing. Salvatore, ordinario di istituto tecnico;
Di Filippo prof. Domenico, preside istituto nautico.

Segretario:

Sansone Pasquale, segretario capo.

Roma, addì 18 marzo 1968

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 159, con il quale veniva bandito un concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice del citato concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Toro dott. Camillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Bellucci prof. Vincenzo, ordinario di economia ed estimo forestale - incaricato dell'insegnamento presso l'Università degli studi di Firenze;

D'Errico dott. prof. Pasquale, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) - libero docente in alpicoltura;

Cantelmo dott. Cesare, ispettore capo del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Gambi dott. prof. Germano, libero docente in selvicoltura - incaricato dell'insegnamento presso l'Università degli studi di Bologna - ispettore superiore del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali).

Segretario:

Calliari dott. Paride, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali):

E' impegnata, sul cap. 1721 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, la somma di L. 180.000 (centottantamila) per il pagamento dei compensi ai componenti della commissione ora detta ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1968
Registro n. 3 C.F.S., foglio n. 313

(3635)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo all'esito negativo del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di muratore.

Il supplemento straordinario al n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1968 pubblica il decreto ministeriale 7 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 63, con il quale è dichiarato concluso con esito negativo il ricorso a un posto di operaio specializzato di prima categoria presso la Zecca con la qualifica di muratore, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965, perchè nessun candidato è risultato idoneo.

(3494)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato nella pulitura di metalli con acidi e polveri abrasive.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1968 pubblica il decreto ministeriale 15 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 344, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a quattro posti di operaio comune di terza categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di manovale specializzato nella pulitura di metalli con acidi e polveri abrasive, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1966.

(3495)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1968 pubblica il decreto ministeriale 15 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 345, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di terza categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1966.

(3496)

MINISTERO DELLA DIFESA

Prova scritta del concorso per titoli ed esami per la nomina di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

Il Ministero difesa comunica che il giorno 13 maggio 1968, alle ore 8,30, avrà luogo presso le scuole della motorizzazione Roma-Cecchignola, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967 per la nomina di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

(3923)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.